

RENDE BENE

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa, redatta nel rispetto delle disposizioni emanate a tutela del Consumatore (*direttiva 92/96/CEE e D.L. 17 marzo 1995 n. 174*) e secondo quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 249 del 19.06.1995, vuole contribuire a far conoscere in modo corretto le principali caratteristiche del contratto di assicurazione prescelto per consentire al Contraente di sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa. Al riguardo si raccomanda, inoltre, di leggere le Condizioni di Polizza ed, eventualmente, di richiedere chiarimenti al Consulente assicurativo.

RENDEBENE

I contratti descritti nella presente Nota Informativa sono i prodotti assicurativi che permettono una forma di risparmio di breve periodo con un piano sia a versamenti ricorrenti che unici.

Il prodotto privilegia la componente finanziaria rispetto a quella di copertura del rischio in caso di premorienza dell'Assicurato, che comunque può essere arricchita con assicurazioni comple-

mentari ed accessorie, definite nelle Condizioni delle Garanzie Aggiuntive.

Oltre a questa assicurazione, denominata tecnicamente di "capitale differito con controassicurazione", sono disponibili altre forme quali:

- **mista** con componente sia di risparmio che di puro rischio;
- **temporanea in caso di premorienza** con la finalità di coprire esclusivamente tale evento per un periodo delimitato con versamenti a fondo perduto;
- **rendita vitalizia differita** per costituirsi agevolmente una forma di pensione integrativa a quella di legge;
- **rendita vitalizia temporanea differita** per garantire il raggiungimento degli obiettivi del giovane indipendentemente dallo stato in vita del genitore;
- **morte a vita intera** per tutelare gli eredi in qualsiasi momento della scomparsa dell'Assicurato.

Il Cliente può richiedere al Consulente assicurativo informazioni anche su questi contratti per scegliere quello che più risponde alle diverse esigenze.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

DEFINIZIONE DELLE GARANZIE

Rendebene, nella sua forma a premio unico (tariffa A8C RIV) o ricorrente (tariffa A8C-R RIV), prevede la liquidazione di una somma pari al capitale complessivamente assicurato, maggiorato di tutte le quote annue di rivalutazione, pagabile alla scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, AdriaVita restituirà agli eredi designati tutte le annualità di premio nette versate comprese eventuali frazioni, debitamente rivalutate.

Le garanzie aggiuntive disponibili, operanti su richiesta del Contraente espressa al momento della stipula del contratto e previo pagamento di un premio annuo aggiuntivo, consistono nella corresponsione, in caso di morte dell'Assicurato di:

- un capitale costante per l'intera durata contrattuale;
- un ulteriore importo pari al capitale appena definito in caso di morte accidentale, raddoppiabile se il decesso avviene in seguito ad un incidente stradale.

L'ammontare del capitale assicurato dipende dall'entità del premio, unico o ricorrente, dalla frequenza di pagamento per quello ricorrente, dall'età e sesso dell'Assicurato e dalla gamma di prestazioni garantite (ovvero assicurazioni complementari ed accessorie in aggiunta a quella di base.)

Il Consulente è a disposizione del Contraente per chiarire quali risultati conseguono in funzione delle diverse combinazioni degli elementi sopraelencati.

MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

Rendebene appartiene ad una categoria di assicurazioni sulla vita a prestazione rivalutabile, collegata ad una Gestione Speciale denominata "Genercasse", separata dalle altre attività di AdriaVita e disciplinata da un regolamento riportato nelle Condizioni di Polizza. Il risultato della suddetta Gestione è annualmente certificato da una Società di revisione iscritta all'albo (D.P.R. 136/75), che ne garantisce la correttezza.

Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato usufruirà di una rivalutazione determinata in funzione di quanto avrà reso la Gestione Speciale Genercasse, dove sono impiegate le disponibilità maturate nel contratto e dell'aliquota di retrocessione (cioè della percentuale di partecipazione al rendimento riconosciuta ogni anno agli assicurati) crescente in relazione all'ammontare del cumulo dei premi versati, come più dettagliato nelle Condizioni di Polizza. La misura di rivalutazione sarà, pertanto, pari al rendimento riconosciuto al contratto, al netto del tasso di interesse del 2% annuo, perché già precontato nel calcolo del capitale assicurato.

Un esempio di questo meccanismo di rivalutazione è riportato nel **progetto numerico personalizzato da consegnarsi unitamente alla presente nota informativa**. Al riguardo va precisato che i valori riportati nel progetto hanno carattere indicativo, non potendosi conoscere oggi l'entità dei risultati futuri di Genercasse ed inoltre non tengono conto degli effetti inflattivi.

Tale progetto riporta lo sviluppo delle prestazioni assicurate sulla base delle ipotesi di rendimento finanziario prescritte dall'ISVAP.

È, comunque, data la garanzia di un valore minimo di capitale assicurato a scadenza, il cui importo, evidenziato sempre nel progetto, è pari alla somma dei capitali assicurati iniziali, già comprensivi del tasso di interesse annuo precontato del 2%.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto il Contraente è certo che i risultati via via raggiunti siano acquisiti: il capitale assicurato anno per anno potrà solo aumentare.

Infatti, ad ogni ricorrenza annuale, AdriaVita provvederà ad aggiornare la prestazione, in base al rendimento finanziario attribuito, ed a comunicare al Contraente, con lettera separata o con la quietanza di premio, l'ammontare certo della rivalutazione assegnata, che da quel momento costituisce impegno contrattuale. In tal modo il Contraente avrà la possibilità di verificare la corrispondenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi da raggiungere.

DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza, ovvero di entrata in vigore, e quella di scadenza, nel corso del quale sono operanti le garanzie assicurative.

Rendebene prevede un'unica durata contrattuale di 5 anni.

Al Contraente è data la possibilità di proseguire il rapporto assicurativo mediante l'opzione del differimento automatico di scadenza che consente di usufruire di una vantaggiosa rivalutazione.

MODALITÀ E DURATA DEI VERSAMENTI

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato e delle eventuali coperture aggiuntive, è dovuto un premio anticipato: in un'unica soluzione per la tariffa A8C RIV; ogni anno, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'assicurato, per la tariffa A8C-R RIV.

Rendebene, nella forma a premio ricorrente, prevede la possibilità per il Contraente di pagare una volta all'anno oppure ogni mese. Modalità, quest'ultima, coincidente con la più diffusa cadenza dei redditi e che implica una maggiorazione del premio esposta nel progetto personalizzato allegato.

I versamenti potranno essere effettuati dal Contraente presso la propria banca con una "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente".

In caso di estinzione del conto corrente il Contraente dovrà comunicare ad AdriaVita le coordinate bancarie (codici ABI e CAB) del nuovo conto con l'eventuale nuova autorizzazione di addebito qualora sia cambiato anche l'Istituto di Credito, oppure richiedere una diversa forma di pagamento (ad esempio il conto corrente postale).

MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Rendebene si caratterizza per un'elevata flessibilità in corso di contratto.

Il Contraente, infatti, può decidere di riscattare, trascorso il primo anno di assicurazione, sciogliendo così anticipatamente il contratto, a condizione che sia stata completata la prima annualità di premio.

Al Contraente è data la possibilità di richiedere informazioni sull'importo maturato; AdriaVita risponderà al riguardo sollecitamente e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di riscatto dovrà essere consegnato l'originale di polizza e di proposta, la richiesta di riscatto, l'eventuale attestazione relativa alla detrazione dei premi ai fini Irpef.

È inoltre, data facoltà al Contraente di sospendere il pagamento dei premi, sempre a condizione che almeno la prima annualità sia stata pagata completamente, pena l'acquisizione da parte della Società delle rate pagate.

In tal caso il contratto rimarrà in vigore, ferma restando la possibilità di riattivarlo, per un capitale assicurato pari alla somma dei capitali assicurati in relazione ai premi versati, eventualmente l'ultimo riproporzionato in funzione delle rate di premio mancati all'intera annualità, che continuerà a usufruire di tutte le rivalutazioni fino alla scadenza.

Nel progetto personalizzato sono esposti i valori di riscatto, mentre quelli del capitale ottenibile in caso di sospensione del pagamento dei premi coincidono, per i loro importi iniziali, con il capitale assicurato relativo alle annualità di premio versate.

I pagamenti dovuti da AdriaVita a qualsiasi titolo, in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti necessari ed indicati nelle Condizioni di Polizza.

Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quanto si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

OPZIONI

Il Contraente, con la stipula di Rendebene, ha preferito una forma assicurativa che ha come prestazione al termine del differimento la liquidazione di un capitale.

E' comunque data la possibilità di scegliere, in alternativa:

- la liquidazione di una rendita vitalizia rivalutabile pagabile con una rateazione a scelta (mensile, trimestrale, annuale,..);
- la liquidazione di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni, indipendentemente dallo stato in vita dell'Assicurato e successivamente vitalizia;
- la liquidazione di una rendita rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona alla morte dell'Assicurato;
- il rinvio della scelta tra capitale o rendita al momento più opportuno, con il differimento automatico di scadenza, continuando ad usufruire di una vantaggiosa rivalutazione del capitale senza pagare più nulla.

ASPETTI FISCALI

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una tassa governativa del 2,5%, secondo la misura attualmente in vigore.

Detraibilità fiscale dei premi

I versamenti sono detraibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. In virtù della riduzione d'imposta di cui il Contraente viene a beneficiare, il

costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula, l'ammontare dei premi detratti fiscalmente costituisce reddito soggetto a tassazione a norma di legge.

Tassazione delle Somme Assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono:

- soggette a ritenuta, pari al 12,50% della differenza fra la somma liquidabile (capitale o riscatto) e l'ammontare dei premi pagati, in caso di vita dell'Assicurato, d'acconto se percepite nell'esercizio di attività commerciali, altrimenti d'imposta. L'imposta si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente il decimo;
- esenti da IRPEF ed imposta sulle successioni, in caso di morte dell'Assicurato;
- soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se si tratta di rendite.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato dell'accettazione per iscritto della proposta da parte della Società, dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R presso la sede amministrativa di AdriaVita.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione contrattuale a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

AdriaVita, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuta a rimborsare il premio corrisposto al netto delle imposte e delle spese di emissione sostenute ed indicate in proposta ed in polizza.

REGOLE RELATIVE AI RECLAMI

Eventuali reclami vanno inoltrati, per iscritto, al recapito relativo alla sede amministrativa della Società. AdriaVita darà risposta, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

E', comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'Ufficio Reclami dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma).

LEGISLAZIONE E LINGUA APPLICABILE

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

AdriaVita comunicherà, tempestivamente e per iscritto al Contraente, qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento agli:

- 1) elementi identificativi della Società;
- 2) elementi essenziali del contratto, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche alla legislazione ad esso applicabile.

RENDEBENE PREVEDE L'UTILIZZO DELLE TARIFFE A PREMIO UNICO O A PREMI RICORRENTI DI SEGUITO PRECISATE

Caratteristiche:

RENDEBENE A TARIFFA A8C RIV

Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico e con rivalutazione annua del capitale

oppure

RENDEBENE A TARIFFA A8C-R RIV

Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premi ricorrenti con rivalutazione annua del capitale

La tariffa prescelta è indicata nel documento di polizza.

Premessa

A) Disciplina del contratto:

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Polizza
- Documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici
- Condizioni delle Garanzie Aggiuntive se espressamente richiamate in polizza
- Norme legislative in materia.

B) Terminologia

- 1) Società: AdriaVita S.p.A.
- 2) Contraente: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto
- 3) Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il contratto
- 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate
- 5) Decorrenza: data di inizio della copertura assicurativa
- 6) Premio: importo dovuto dal Contraente alla Società
- 7) Riserva matematica: importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI DI POLIZZA

ART. 1 PRESTAZIONI GARANTITE

La Società si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, a seconda della tariffa prescelta:

a) **in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento** un importo pari al capitale assicurato iniziale - A8C RIV -, ovvero alla somma dei capitali complessivamente assicurati in funzione delle annualità di premio versate - A8C-R RIV -, maggiorato delle rivalutazioni attribuite nella misura e con le modalità definite dall'art. 4.

Il capitale assicurato da ognuna delle annualità di premio dovute si ottiene dividendo l'importo netto di ciascuna annualità per il tasso di premio della tariffa relativo all'età dell'Assicurato a tale anniversario ed alla durata mancante al termine del differimento;

b) **in caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento** un importo pari al premio unico netto versato - A8C RIV -, ovvero alla somma delle annualità di premio nette versate, comprese eventuali frazioni di premio, - A8C-R RIV -, maggiorato dell'eventuali riduzioni di premio e rivalutato, fino alla data del decesso, con la misura e le modalità definite per il capitale assicurato.

ART. 2 CONCLUSIONE ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione si intende concluso nel giorno in cui:

- il Contraente abbia ricevuto comunicazione per iscritto dell'accettazione della proposta da parte della Società,
- oppure

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio.

ART. 3 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A/R indirizzata al recapito della sede amministrativa.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. La Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, il premio corrisposto al netto delle imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in polizza ed in proposta.

ART. 4 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale complessivamente assicurato in base alle condizioni appresso indicate ed a tal fine gestirà le disponibilità maturate (riserva matematica) con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 16 - Regolamento GENERCASSE.

L'aumento del capitale complessivamente assicurato sarà comunicato al Contraente ad ogni ricorrenza annuale.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara mensilmente, entro la fine del mese che precede quello della data di ricorrenza annuale del contratto, il rendimento finanziario annuo e stabilisce l'aliquota di retrocessione da attribuire ai contratti in vigore con la regola di seguito definita.

Il rendimento finanziario annuo è quello realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto ed è determinato con i criteri indicati al punto C) del Regolamento GENERCASSE.

La certificazione di cui al punto B) di tale Regolamento viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai predetti dodici mesi.

L'aliquota di retrocessione viene individuata in funzione del cumulo dei premi versati prima di ogni anniversario della data di decorrenza e relativi all'assicurazione principale, al lordo di tasse governative, spese di incasso ed addizionale di frazionamento ed al netto degli eventuali premi aggiuntivi per assicurazioni complementari ed accessorie.

Cumulo di premi lordi versati	Aliquota di retrocessione	Minimo trattenuto
fino a 4.999.999	80,00%	0,8
da 5.000.000 a 9.999.999	82,50%	0,7
da 10.000.000 a 24.999.999	85,00%	0,6
da 25.000.000 a 49.999.999	87,50%	0,5
da 50.000.000	90,00%	0,4

Il rendimento attribuito al contratto risulta, pertanto, uguale al prodotto dell'aliquota di retrocessione acquisita per il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale. Per le opzioni di "rendita vitalizia" e di "differimento automatico di scadenza" l'aliquota minima di retrocessione è pari all'85%.

Il rendimento attribuito al contratto non può, comunque, risultare superiore al rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale diminuito della misura del minimo trattenuto indicata nella tabella sopra esposta in corrispondenza dell'aliquota di retrocessione applicata.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 2% - già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato-, la differenza fra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso di interesse.

La misura annua di rivalutazione dall'ultima ricorrenza annuale del contratto fino alla data della morte dell'Assicurato, o alla data di richiesta del riscatto e il tasso di riattivazione sono calcolati a partire dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di morte, di richiesta del riscatto o di riattivazione.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale complessivamente assicurato verrà aumentato della misura di rivalutazione sopra definita. Da tale anniversario, il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale.

ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è calcolato in annualità anticipate e deve essere pagato alle scadenze pattuite.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio a completamento della prima annualità determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. Le rate di premio pagate restano acquisite alla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 6 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

In caso di mancato pagamento anche di una sola annualità di premio o di una sua rata, e sempre che sia stata interamente corrisposta almeno la prima annualità di premio, il contratto resta in vigore per il capitale di seguito definito.

Il capitale da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento è uguale al capitale complessivamente assicurato dalle annualità di premio, comprese eventuali frazioni, versate fino alla data di sospensione e rivalutato con la misura e le modalità previste dell'art. 4.

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato l'importo determinato secondo quanto previsto all'art. 1.

ART. 7 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Il Contraente non in regola con il pagamento dei premi, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può riattivare l'assicurazione entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di riattivazione e quella di scadenza.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando due punti alla misura della rivalutazione determinata a norma del punto A) dell'art.4 con il minimo del tasso di interesse legale.

Trascorsi 12 mesi, ma entro 24 mesi, la riattivazione viene concessa solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società che può, comunque, richiedere accertamenti sanitari e decidere della riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione del contratto determina l'entrata nuovamente in vigore dell'assicurazione alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata l'assicurazione non può più essere riattivata.

ART. 8 RISCATTO

Su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza ed a condizione che sia stata pagata la prima annualità di premio, il contratto è riscattabile.

Il valore di riscatto è calcolato scontando, a seconda della tariffa prescelta, il capitale assicurato, ovvero il capitale definito all'art. 6, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, a norma del punto A) dell'art. 4, al tasso del 3% per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e quella di scadenza contrattuale.

ART. 9 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventeranno efficaci solo quanto la Società ne faccia annotazione sul documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno, vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 10 PRESTITI

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse. E', comunque, lasciata facoltà al Contraente di rinunciare, al momento della stipula del contratto e per la durata di anni 5, a quanto sopra riportato. La rinuncia sarà valida solo se richiamata nel documento di polizza.

ART. 11 OPZIONI

Il Contraente può richiedere entro la scadenza contrattuale, in caso di vita dell'assicurato:

1) la conversione, alle condizioni che saranno in vigore in quel momento, del capitale complessivamente assicurato in una:

a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente fintantoché l'Assicurato è in vita;

oppure

c) rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione non può essere riscattata durante il periodo di pagamento e viene rivalutata ad ogni successivo anniversario della sua decorrenza nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 4.

2) il Differimento automatico di scadenza.

Il pagamento del capitale verrà differito automaticamente, di anno in anno, senza ulteriore corresponsione di premi.

Durante il periodo di differimento automatico, ad ogni anniversario, il capitale in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutato secondo la misura di rivalutazione stabilita al punto A) dell'art. 4 e moltiplicato per il coefficiente riportato nella tabella allegata "Differimento Automatico di Scadenza" in corrispondenza all'età dell'Assicurato a tale data.

Qualora, durante il periodo di differimento, avvenga il decesso dell'Assicurato la Società liquiderà agli aventi diritto il capitale maturato all'ultimo anniversario che precede la data di decesso rivalutato, per il periodo di tempo intercorso fra l'ultimo anniversario e detta data, al tasso di rendimento annuo attribuito stabilito al punto A) dell'art. 4.

Il Contraente può in qualsiasi momento, riscattare il capitale richiedendone l'immediata liquidazione. In tal caso la Società liquiderà al Contraente il capitale maturato all'anniversario di contratto che precede la data di richiesta del riscatto.

Il Contraente può, inoltre, chiedere in qualunque momento che, a partire dall'anniversario immediatamente successivo, il capitale maturato a tale data venga convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile di opzione alle condizioni che allora saranno in vigore. Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente ad una parte delle prestazioni garantite.

ART. 12 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, prestito, vincolo e pegno richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 13 DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 14 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, mentre la Società si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Assicurato entro un anno dalla data di stipulazione del contratto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono, inoltre, consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia o la Sede della Società.

ART. 15 TASSE ED IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 16 REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE GENERCASSE

A) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "GENERCASSE" ed indicata nel seguito con la sigla GENERCASSE.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono la rivalutazione legata al rendimento della GENERCASSE.

La gestione della GENERCASSE è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

B) La gestione della GENERCASSE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31.03.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GENERCASSE al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GENERCASSE, il rendimento annuo della GENERCASSE, quale descritto al seguente punto C) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

C) Il rendimento annuo della GENERCASSE per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GENERCASSE di competenza di quell'esercizio al valore medio della GENERCASSE stessa.

Per risultato finanziario della GENERCASSE si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GENERCASSE - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GENERCASSE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GENERCASSE per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della GENERCASSE si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GENERCASSE.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GENERCASSE. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GENERCASSE, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

D) La Società si riserva di apportare al punto C), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CONDIZIONI DELLE GARANZIE AGGIUNTIVE

ASSICURAZIONE TEMPORANEA ACCESSORIA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO ANNUO

ART. 1 PRESTAZIONI GARANTITE

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari designati il capitale assicurato costante indicato nel documento di polizza a fianco della dicitura "Assicurazione accessoria per il caso di morte". L'assicurazione viene prestata dietro pagamento di un premio annuo aggiuntivo, costante per tutta la durata contrattuale e dovuto non oltre il giorno di decesso dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla presente garanzia i decessi causati da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del contratto.
- In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

L'assicurazione si estingue ed i premi pagati restano acquisiti alla Società:

- in caso di sospensione del pagamento del premio aggiuntivo;
- in caso di sospensione del premio dell'assicurazione base;
- quanto è trascorsa la durata stabilita per il pagamento dei premi.

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE PER IL CASO DI MORTE ACCIDENTALE E PER INCIDENTE STRADALE A.C.M.A.- I.S.

ART. 1 PRESTAZIONI GARANTITE

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili da lui subite per cause accidentali esterne, con le limitazioni di seguito definite, la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, un ulteriore capitale il cui ammontare è indicato nel documento di polizza a fianco della dicitura "Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidentale - A.C.M.A.", raddoppiato in caso di morte per infortunio conseguente da Incidente Stradale - I.S.. Detto capitale rimarrà costante per tutta la durata del contratto.

L'assicurazione viene prestata dietro pagamento di un premio annuo aggiuntivo dovuto non oltre il giorno di decesso dell'Assicurato.

La garanzia è operante solo se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni e se le stesse non hanno influito su condizioni fisiche o patologiche, preesistenti o sopravvenute, o, viceversa, tali condizioni non hanno esercitato influenza sull'evoluzione delle lesioni stesse.

L'assicurazione si estingue ed i premi pagati restano acquisiti alla Società:

- in caso di sospensione del pagamento del premio aggiuntivo;
- in caso di sospensione del pagamento del premio dell'assicurazione di base;
- quando è trascorsa la durata stabilita per il pagamento dei premi;
- al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

ART. 2 ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

È escluso dalla presente garanzia il decesso dovuto a lesioni derivanti:

- dalla partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma, e di tennis;
 - dall'uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, a condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
 - da guerra, o insurrezione o tumulti popolari, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
 - dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- è pure esclusa la morte:
- da proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle da intossicazione determinate da abuso di psicofarmaci o da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali.
 - per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

COEFFICIENTI DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente
da 18 a 29	1,02001	55	1,02007	67	1,02025	79	1,02075
da 30 a 44	1,02002	56	1,02008	68	1,02027	80	1,02083
45	1,02003	57	1,02009	69	1,02030	81	1,02093
46	1,02003	58	1,02010	70	1,02032	82	1,02105
47	1,02003	59	1,02011	71	1,02036	83	1,02118
48	1,02003	60	1,02012	72	1,02039	84	1,02132
49	1,02004	61	1,02014	73	1,02042	85	1,02147
50	1,02004	62	1,02015	74	1,02046	86	1,02164
51	1,02005	63	1,02017	75	1,02051	87	1,02183
52	1,02005	64	1,02019	76	1,02056	88	1,02201
53	1,02006	65	1,02021	77	1,02062	89	1,02220
54	1,02006	66	1,02023	78	1,02068	90	1,02241